

**MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI** - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il 25 febbraio 2014, è stata depositata la sentenza n. 32/2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4 *vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006;

con tali disposizioni, introdotte nel 2006 dalla legge di conversione del decreto-legge, furono apportate importanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Testo unico stupefacenti) di interesse per il servizio farmaceutico;

i Giudici della Consulta hanno ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 77 Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte dalla legge di conversione;

si tratta, dunque, di una decisione che non censura il contenuto delle norme in questione, ma le dichiara illegittime in quanto la materia trattata (sostanze stupefacenti e psicotrope) era estranea al decreto-legge in cui è stata inserita;

considerato che:

la pronuncia di illegittimità costituzionale pone significative conseguenze giuridiche ed operative sull'attività di gestione e dispensazione dei medicinali stupefacenti da parte degli operatori sanitari (medici, farmacisti, veterinari, infermieri) coinvolti nel processo di cura sul territorio e nei servizi ospedalieri;

infatti, alla luce della sopra richiamata sentenza ed a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornerebbe in vigore il previgente regime contenuto nel Testo unico in materia di stupefacenti, con tutte le criticità a ciò connesse (tabelle di classificazione delle sostanze; buoni acquisto; registro entrata-uscita; modalità di prescrizione e di dispensazione);

si assisterebbe, in sostanza, a giudizio degli interroganti, alla cancellazione di circa un decennio di progressi nell'evoluzione normativa e nella gestione di medicinali fondamentali nella cura dei pazienti;

l'operatore sarebbe quindi chiamato a rispettare una serie di adempimenti amministrativi previsti dal precedente sistema, che ad oggi risulterebbero concretamente inattuabili anche a causa del superamento dei vecchi modulari e dei modelli di ricettari che non appare possibile e razionale recuperare;

particolarmente rilevante e complessa appare anche la questione relativa all'applicabilità delle modifiche normative intervenute successivamente alla legge n. 49 del 2006; la Corte costituzionale ha affermato che spetterà al giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto;

per quanto attiene al servizio farmaceutico e alla terapia del dolore, di grande importanza fu la legge n. 38 del 2010 che introdusse specifiche ed importanti semplificazioni in materia di cure palliative e della quale sarà necessario valutare, per specifiche disposizioni, la permanenza in vigore o meno;

le modifiche riguardarono l'accesso alle cure palliative, il transito di alcuni medicinali dell'allegato III- *bis* nella sezione D con le connesse semplificazioni prescrittive e di dispensazione; le regole per lo smaltimento di medicinali stupefacenti; la consegna frazionata ovvero la consegna del numero confezioni necessarie a coprire 30 giorni di terapia; i buoni acquisto; l'utilizzo del ricettario Servizio sanitario nazionale anche per le prescrizioni dei medicinali di cui all'allegato III- *bis*; il registro entrata-uscita (conservazione, annotazioni, adeguamento numero pagine, eccetera), le sanzioni (depenalizzazione delle violazioni meramente formali delle disposizioni sulla tenuta dei registri, in caso di condotte difformi da quanto stabilito dalle norme d'uso regolamentari);

per evitare la paralisi del servizio farmaceutico, l'operatore sarebbe, dunque, messo in condizione di dover valutare la permanenza in vigore di disposizioni, sanzionate anche a livello penale, con tutti i rischi e la rilevante opinabilità che tali scelte potrebbero comportare;

la sentenza della Corte costituzionale sta per essere pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno successivo alla sua pubblicazione perderanno efficacia le disposizioni dichiarate illegittime;

sussiste, dunque, l'urgente necessità di individuare tempestivamente soluzioni operative che consentano di non bloccare la funzionalità del servizio farmaceutico;

per superare l'*empasse* derivante dalla pronuncia, si ritiene a giudizio degli interroganti necessario adottare, in via d'urgenza, un provvedimento legislativo che disciplini l'uso terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, recuperando i contenuti delle disposizioni normative dichiarate incostituzionali;

questo non contrasterebbe con la sentenza né con i principi costituzionali, in quanto la pronuncia non censura il merito delle suddette disposizioni, ma esclusivamente l'inadeguatezza dello strumento normativo utilizzato,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per evitare ai pazienti gravi disagi nell'approvvigionamento dei medicinali stupefacenti e psicotropi ed assicurare la continuità del servizio farmaceutico.

(4-01786)